



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 6/25

Dec. n. 6/25

Il giorno 22 settembre 2025, in modalità da remoto

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente
Avv. Aurelia Panetta - Componente
Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di:

1) BOSIO Samuele, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA", con tessera n° 25034237 e licenza Fuoristrada n. D01637, sottoposto a sospensione cautelare fino al 21-9-2025; assistito dal difensore avv. Fabio Bailot.

2) DAPIT Paolo, nato *omissis* residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA" (del quale è il Presidente), con tessera n° 25033319 e licenza Fuoristrada n. Y00964, sottoposto a sospensione cautelare fino al 21-9-2025; assistito dal difensore avv. Diego Fumo.

Incolpati di:

violazione degli artt. 1 e 10 (frode sportiva) del Regolamento di Giustizia, e ciò, in quanto, al fine di ottenere il rilascio della licenza da parte del competente Ufficio Federale, presentavano dei falsi certificati medici.

Nella fattispecie:

1) BOSIO Samuele presentava in data 19-2-2025 un certificato medico falso, come attestato dal dott. Giovanni Arata, cardiologo, che in data 27-6-2025 avvisava gli uffici federali della falsità di tale certificato, dichiarando testualmente:

“questo certificato è stato falsificato (e direi pure malamente)

A parte i caratteri diversi proprio nei campi della persona e della data. Il timbro (peculiare per alcune caratteristiche) usato sono sicuro, come la intestazione alla fine non la usiamo da un paio di anni.

È stato usato un certificato di almeno un paio di anni fa e contraffatto.

Vi ringrazio per la segnalazione.

Se necessario procederò anche per vie legali.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.”

2) DAPIT Paolo presentava in data 21-1-2025 un certificato medico falso, come attestato dalla dott.ssa Monica Giusti, che in data 27-6-2025 avvisava gli uffici federali della falsità di tale certificato dichiarando testualmente:

“il signor DAPIT Paolo NON ha mai eseguito visite di idoneità sportiva presso la nostra struttura.”

Con l’aggravante ex art. 43.1, lettera a) R.d.G. per «aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole», in considerazione che il DAPIT Paolo ricopre la carica di Presidente del M.C. “GEMONA”.

Fatti tutti accertati in Roma, dall’Ufficio Licenze FMI, il 30-6-2025.

Svolgimento del processo

- Con provvedimento del 1-9-2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di BOSIO Samuele e DAPIT Paolo al competente Organo di Giustizia di primo grado per l’illecito in epigrafe indicato.

In pari data veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., regolarmente notificato ai deferiti ed ai rispettivi difensori a mezzo p.e.c., con cui veniva disposta la citazione per l’udienza del 22-9-2025.

- All’udienza del 22-9-2025, trattata da remoto, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, assenti entrambi i deferiti, comparivano i rispettivi difensori.

L’Avv. Bailot si riportava alla propria memoria difensiva, rappresentando che il Bosio avesse riconosciuto l’erroneità della propria condotta che, tuttavia, non aveva comportato alcun danno. Insisteva per l’irrogazione di una pena non superiore a 8 mesi, così quantificata sulla scorta di una sentenza della F.i.d.a.l., depositata a cura dello stesso difensore.

L'Avv. Fumo si riportava alla propria memoria difensiva, rappresentando che il Dapit avesse riconosciuto l'erroneità della propria condotta. Insisteva per l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Il Procuratore Federale si riportava al capo di incolpazione, chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera di mesi 18 per il Bosio e di mesi 24 per il Dapit.

Motivazione

La responsabilità dell'illecito ascritto ai deferiti deve ritenersi provata a disamina delle evidenze documentali acquisite.

- Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 30-6-2025 con cui l'Ufficio Licenze della F.M.I. comunicava alla Procura Federale di aver accertato la falsità di due certificati medici di idoneità agonistica prodotti dal M.C. Gemona, relativi ai piloti Samuele Bosio e Paolo Dapit. In particolare, il certificato presentato da Bosio in data 19-2-2025 veniva formalmente disconosciuto dal cardiologo Dott. Giovanni Arata, mentre quello presentato da Dapit in data 21-1-2025 veniva disconosciuto dalla Dott.ssa Monica Giusti.

- A seguito di tali accertamenti la Procura Federale, riscontrando la particolare gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione dell'illecito, avanzava al Tribunale Federale richiesta di sospensione cautelare per entrambi i tesserati evidenziando come gli stessi, dopo la sospensione della licenza da parte degli uffici federali, avessero prontamente inviato un nuovo certificato medico al fine di ottenere l'immediata riattivazione della licenza, dimostrando così il pervicace intento di eludere le normative federali.

Con ordinanza del 21-7-2025, questo Tribunale disponeva la sospensione per mesi 2 da ogni attività sportiva e federale per entrambi i deferiti.

All'udienza *ex art. 91, c. 3 R.d.G.* tenutasi in videoconferenza il 24-7-2025, i difensori degli incolpati, pur ammettendo i fatti contestati e presentando le scuse dei propri assistiti, ritenevano non sussistere le esigenze cautelari.

Il Tribunale, tuttavia, confermava integralmente il provvedimento cautelare, ritenendo sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza - data l'ammissione dei fatti - sia il pericolo di reiterazione, stante il tentativo di aggirare le normative attraverso la presentazione di ulteriori certificati.

- Esaurita la fase cautelare, con provvedimento del 1-9-2025 la Procura Federale deferiva i sig.ri Bosio e Dapit a questo Tribunale per gli illeciti in epigrafe.

- Nelle more il difensore del Bosio faceva pervenire una richiesta *ex art. 86 R.d.G.* proponendo di applicare al deferito la sanzione inibitoria di 5 mesi e 14

giorni. La Procura Federale rigettava la richiesta, giudicando la sanzione proposta incongrua rispetto alla gravità della contestazione.

- All'udienza dibattimentale tenutasi da remoto il 22-9-2025, i difensori si riportavano alle memorie depositate, insistendo per l'applicazione di una sanzione minima, mentre la Procura Federale chiedeva la condanna a mesi 24 per il Dapit e a mesi 18 per il Bosio.

- La materialità dei fatti contestati risulta pienamente provata e, del resto, pacificamente ammessa da entrambi i deferiti sin dalla fase cautelare del procedimento. Le argomentazioni difensive non contestano la falsità dei certificati, ma si concentrano sulla presunta assenza di dolo, sull'assenza di un danno concreto e sulla richiesta di applicazione di sanzioni miti in virtù di circostanze attenuanti.

Le condotte poste in essere dai deferiti integrano pienamente la fattispecie della frode sportiva, così come disciplinata dagli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia.

L'art. 10.1 R.d.G., in particolare, stabilisce che *“ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere le norme per la partecipazione all'attività agonistica federale, mediante false dichiarazioni o documenti attestanti l'età o altri requisiti personali, costituisce frode sportiva”*.

Tale definizione pone l'accento non solo sull'alterazione del risultato di una gara, ma anche e soprattutto sul tentativo di parteciparvi senza possedere i requisiti richiesti. La presentazione di un falso certificato medico di idoneità agonistica al fine di ottenere il rilascio della licenza federale costituisce, pertanto, un'azione fraudolenta finalizzata a eludere una norma fondamentale per la partecipazione all'attività sportiva.

Le difese dei deferiti, che invocano la mancanza di un danno concreto a terzi o l'assenza di un'alterazione del risultato sportivo, sono pertanto infondate poiché l'illecito è configurato come un reato di pericolo presunto.

Ciò significa che l'illecito si perfeziona con il compimento dell'atto fraudolento stesso, indipendentemente dal verificarsi di un evento dannoso, e la condotta è sanzionata perché mina alla base i principi di lealtà, correttezza e, soprattutto, di tutela della salute e della sicurezza che sono cardine dell'ordinamento sportivo. Presentare un certificato falso avrebbe potuto determinare conseguenze nefaste in caso di incidente subito - o provocato - dai deferiti durante un'attività per la quale non avevano i requisiti di idoneità accertati.

L'assenza di dolo, sostenuta dalle difese, è smentita dalla palese volontarietà dell'azione, finalizzata a ottenere un vantaggio - il rilascio della licenza - attraverso un atto ingannevole.

- Il Tribunale ritiene di non applicare la circostanza aggravante contestata al sig. Dapit ex art. 43.1, lettera a) R.d.G., per aver commesso il fatto con abuso di poteri in qualità di Presidente del M.C. "GEMONA". Sebbene il Dapit ricoprisse effettivamente tale carica, la condotta fraudolenta è stata posta in essere per ottenere un vantaggio strettamente personale (il rilascio della propria licenza) e non nell'esercizio delle sue funzioni presidenziali. L'azione è stata compiuta in veste di mero pilota e non vi è prova che egli abbia abusato della sua funzione per agevolare la propria posizione.
- Infine, il richiamo operato dalla difesa del sig. Bosio alla decisione n. 10/23 del Tribunale Federale FIDAL è ritenuto irrilevante attesa la concreta diversità delle fattispecie, poiché il mondo del diritto sportivo è accumulato da valori uniformi, ma è altresì necessario specificare come la natura delle diverse discipline sportive comporti l'articolazione di regole specifiche, distinte le une dalle altre. Infatti, ed in via dirimente, il pericolo potenziale connesso alla mancanza di un'idoneità medica certificata è intrinsecamente e notevolmente maggiore in una competizione motociclistica rispetto a una corsa podistica, a causa delle alte velocità e della natura dei mezzi meccanici coinvolti. La potenziale lesività di un incidente è incomparabilmente più elevata, il che giustifica una valutazione autonoma e più severa della condotta.

- Considerata la gravità dei fatti, che costituiscono una palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza e un serio attentato alla sicurezza delle competizioni, questo Tribunale ritiene di applicare ad entrambi i deferiti la sanzione base di mesi 18 di sospensione. Tuttavia, il Collegio riconosce la sussistenza di attenuanti generiche ai sensi dell'art. 45.2 RdG. Si tiene conto, infatti, dell'immediata ammissione dei fatti, delle scuse presentate in sede cautelare, e della condotta sostanzialmente collaborativa. In virtù di tali circostanze, si ritiene di applicare la riduzione di un quarto della pena base, come previsto dall'art. 46.1 R.d.G. La sanzione finale viene quindi determinata in mesi 13 e giorni 15 di sospensione per entrambi i deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10, 29 e 93, 45.2 e 46.1 del R.d.G. dichiara

1) BOSIO Samuele, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA", con tessera n° 25034237 e licenza Fuoristrada n. D01637; sottoposto a sospensione cautelare fino al 21 settembre 2025;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 13 e giorni 15, detratto il presofferto, con fine sanzione per il 7-9-2026;

2) DAPIT Paolo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2025 col M.C. "GEMONA", con tessera n° 25033319 e licenza Fuoristrada n. Y00964; sottoposto a sospensione cautelare fino al 21 settembre 2025;

responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come violazione degli artt. 1 e 10 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli applica - ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 13 e giorni 15, detratto il presofferto, con fine sanzione per il 7-9-2026.

Depositata il 25 settembre 2025

Avv. Paolo De Matteis

PRESIDENTE T.F.

Si comunichi a cura della Segreteria a:

Avv. Diego Fumo;
Avv. Fabio Bailot;
Dapit Paolo, elettivamente domiciliato presso l'avv. Diego Fumo;
Bosio Samuele, elettivamente domiciliato presso l'avv. Fabio Bailot;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Direttori di Gara;
Gruppo Commissari di Gara;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze e coperture assicurative;
Ufficio Fuoristrada;
Motoclub di appartenenza dei medesimi;
Co.re. Friuli Venezia Giulia;
Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it